

REGOLAMENTO (CE) N. 2615/97 DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 1997

relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea Bissau sulla pesca al largo della costa della Guinea Bissau per il periodo 16 giugno 1997 — 15 giugno 2001

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2, prima frase e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo⁽¹⁾,

considerando che, a norma dell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Guinea Bissau sulla pesca al largo della costa della Guinea Bissau⁽²⁾, le due parti hanno condotto negoziati per definire le modifiche o i nuovi elementi da inserire in tale accordo al termine del periodo d'applicazione del protocollo ad esso allegato;

considerando che, in seguito a tali negoziati, il 4 giugno 1997 è stato siglato un nuovo protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo succitato per il periodo 16 giugno 1997 — 15 giugno 2001;

considerando che la Comunità ha interesse ad approvare tale protocollo;

considerando che occorre fissare i criteri di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri in base alla ripartizione delle possibilità di pesca tradizionale nell'ambito dell'accordo sulla pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e il governo

della Repubblica di Guinea Bissau sulla pesca al largo della costa della Guinea Bissau per il periodo 16 giugno 1997 — 15 giugno 2001.

Il testo del protocollo è accluso al presente regolamento⁽¹⁾.

Articolo 2

Le possibilità di pesca fissate nel protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

a) *gamberetti*

Italia:	4 000 tsl
Portogallo:	3 200 tsl
Spagna:	2 400 tsl

b) *cefalopodi/pesci*

Italia:	1 000 tsl
Spagna:	2 000 tsl

Se le domande di licenza di tali Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione le domande di licenza di ogni altro Stato membro.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare il protocollo allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1997.

Per il Consiglio

Il presidente

F. BODEN

⁽¹⁾ GU C 371 dell'8. 12. 1997.

⁽²⁾ GU L 226 del 29. 8. 1980, pag. 33.

⁽¹⁾ GU C 342 del 12. 12. 1997.